

DETERMINAZIONE 1 GIUGNO 2016

**ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELLE FATTURE DI CHIUSURA
(DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 10 MARZO 2016, 100/2016/R/COM)**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE MERCATI DELL'AUTORITÀ PER
L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Premesso che:

- la direttiva 2009/72/CE e la direttiva 2009/73/CE, recepite nell'ordinamento italiano con decreto legislativo 93/11, contemplano al proprio Allegato I, le misure di tutela dei consumatori che gli Stati membri sono tenuti ad adottare per quanto riguarda almeno i clienti domestici; in particolare, è previsto che lo Stato membro garantisca che i clienti ricevano un conguaglio definitivo a seguito di un eventuale cambiamento del fornitore di energia elettrica/gas naturale non oltre sei settimane dopo aver effettuato il cambiamento di fornitore;
- la direttiva 2012/27/UE stabilisce un quadro comune di misure per la promozione dell'efficienza energetica nell'Unione; in particolare, all'Allegato VII prevede i criteri minimi per la fatturazione e le relative informazioni fondate sul consumo effettivo; la medesima direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 102/14, il cui articolo 9 ha assegnato all'Autorità specifiche competenze in materia di disciplina della fatturazione dei clienti finali con particolare riferimento ai dati di consumo;
- la legge 481/95, all'articolo 2, comma 12, lettere g) e h), prevede, rispettivamente, che l'Autorità definisca indennizzi automatici in caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità del servizio e che l'Autorità emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi, dalla stessa regolati, da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, anche fissando livelli (standard), generali o specifici, di qualità dei servizi.

Considerato che:

- l'Autorità ha adottato, con deliberazione 100/2016/R/com, una disciplina in materia di fattura di chiusura al fine di garantire che il cliente finale, anche in coerenza con le indicazioni fornite dal legislatore comunitario, possa disporre di una fattura che chiuda la posizione debitoria del cliente, nei casi di cessazione della fornitura, comprendendo i casi di cambio del venditore che implichi lo *switching*, i casi di cambio del venditore diversi dallo *switching*, la voltura o la disattivazione del punto di prelievo o di riconsegna;
- nella fattispecie, con riferimento alla fattura di chiusura tale deliberazione, come modificata dalla deliberazione 253/2016/R/com ha definito:

- a) obblighi di emissione della fattura, modalità di utilizzo dei dati di misura, compresa l'autolettura, ai fini della contabilizzazione dei consumi in tale fattura nonché i relativi obblighi di informazione;
 - b) uno specifico monitoraggio delle fatture di chiusura, prevedendo che i dati oggetto di detto monitoraggio siano relativi anche all'anno 2015 e che i termini di comunicazione dei dati relativi a tale anno siano opportunamente scaglionati;
 - c) una specifica disciplina di indennizzi automatici a carico delle imprese di distribuzione e dei venditori, prevedendo che i livelli dei suddetti indennizzi potranno essere rivisti in esito al monitoraggio di cui alla lettera b);
- con riferimento alle attività di monitoraggio delle fatture di chiusura, la deliberazione 100/2016/R/com ha stabilito, tra l'altro:
 - a) le informazioni da trasmettere, i soggetti tenuti a fornirle, nonché le relative tempistiche e modalità di trasmissione con riferimento a:
 - i. la messa a disposizione dei dati di misura da parte dell'impresa di distribuzione;
 - ii. l'emissione della fattura di chiusura da parte dei venditori;
 - b) che l'Autorità si avvalga, quale supporto informativo nella fase operativa della rilevazione delle informazioni di cui al presente articolo, dell'Acquirente unico, in coerenza con quanto previsto ai punti 2, 3, e 4 della deliberazione ARG/com 151/11;
 - c) che qualora le informazioni oggetto del monitoraggio siano già disponibili all'interno dell'RCU, il SII sia tenuto a comunicarle all'Autorità, in luogo degli altri operatori coinvolti;
 - d) il conferimento di apposito mandato al Direttore della Direzione Mercati, di indicare il dettaglio dei dati nonché delle modalità e dei tempi di raccolta delle informazioni.

Considerato, infine, che:

- la deliberazione 100/2016/R/com ha:
 - a) previsto che la disciplina in materia di fattura di chiusura, ivi comprese le previsioni sugli indennizzi automatici, trovi applicazione per le cessazioni di fornitura successive al 31 maggio 2016; ciò comporta che le nuove disposizioni trovino applicazione per gli *switching* che avranno decorrenza dal 1° luglio 2016 e per le altre cessazioni di fornitura, incluse quelle per voltura, a partire dal 1° giugno 2016;
 - b) rimandato ad un successivo provvedimento la definizione degli obblighi di rilevazione e messa a disposizione del dato di misura per i casi di cambio venditore diversi da *switching*;
- sono in corso di completamento la regolazione e l'implementazione tramite il SII dei processi commerciali rilevanti nonché relativi allo scambio dei dati di misura; successivamente a tale completamento potrebbero rendersi disponibili nell'ambito del SII ulteriori dati e informazioni oggetto del monitoraggio delle fatture di chiusura.

Ritenuto che:

- sia opportuno procedere alla definizione dettagliata dei dati, delle relative modalità e dei tempi di raccolta dei medesimi nell'ambito del mandato conferito al Direttore della Direzione Mercati, scaglionando opportunamente i termini di comunicazione dei dati relativi al 2015;
- sia necessario prevedere che le informazioni di cui al precedente punto possano essere aggiornate successivamente, qualora i dati oggetto del monitoraggio delle fatture di chiusura si rendessero disponibili nell'ambito del SII.

DETERMINA

1. di approvare le “Istruzioni Operative dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico in tema di Monitoraggio delle fatture di chiusura” di cui agli Allegati alla presente determinazione che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, relativi rispettivamente a:
 - venditori di energia elettrica (Allegato 1);
 - imprese di distribuzione di energia elettrica (Allegato 2);
 - venditori di gas naturale (Allegato 3);
 - imprese di distribuzione di gas naturale (Allegato 4);
2. di stabilire che le Istruzioni Operative dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico in tema di Monitoraggio delle fatture di chiusura di cui al punto 1. possano essere aggiornate qualora informazioni ivi indicate si rendessero disponibili nell’ambito del SII;
3. di prevedere che:
 - a. la rilevazione delle informazioni di cui alle Istruzioni Operative sia effettuata esclusivamente tramite la piattaforma informatica dell’Autorità;
 - b. i termini entro cui devono essere comunicate le informazioni relative al primo semestre 2016 siano pubblicati sul sito internet dell’Autorità con almeno 45 giorni di anticipo;
 - c. i termini entro cui devono essere comunicate le informazioni relative al 2015 non siano precedenti a quelli riferiti alle informazioni relative al secondo semestre 2016;
4. di trasmettere il presente provvedimento all’Acquirente unico S.p.a. per i seguiti di competenza;
5. di pubblicare la presente determinazione e l’Allegato A, sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 1 giugno 2016

Il Direttore: Clara Poletti